



Ufficio: Area Manutenzione e Servizi esterni

DETERMINAZIONE NUMERO 194 DEL 18/03/2020

Oggetto: D.P.C.M. DEL 04/03/2020 E SUCCESSIVI. MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19. ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE PER PERSONALE COMUNALE E GRUPPO VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA OLICOR SRL E IMPEGNO SPESA. Z202C7478E.

IL RESPONSABILE DELL'AREA MANUTENZIONI E SERVIZI ESTERNI

PREMESSO:

- che l'approvazione del bilancio di previsione è prorogata al 31/03/2020 (Decreto Min.Int. del 13 dicembre 2019 - Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 - GU Serie Generale n.295 del 17-12-2019);
- che il Ministro dell'interno con il decreto 28 febbraio 2020 (GU n. 50 del 28 febbraio 2020) ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
- che il Comune è in regime di esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 – 3° Comma – del T.U.E.L. 267/2000;
- che, in attesa dell'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte del Consiglio Comunale, la gestione è regolata dall'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 per cui si possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio approvato, ad esclusione delle somme non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 1 del 04/01/2020 avente ad oggetto "Assegnazione provvisoria di risorse ai responsabili di area anno 2020";

RILEVATO che la spesa da assumere in dipendenza del presente provvedimento non è frazionabile in quanto effettuata in ottemperanza alle disposizioni contenute nel DPCM del 04/03/2020 e successivi, avente per oggetto "Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19";

RILEVATO:



- che occorre procedere all'acquisto di mascherine di protezione delle vie respiratorie per il personale comunale in genere e per i volontari del gruppo comunale di Protezione Civile;
- che le mascherine di protezione FFP2, FFP3 e chirurgiche, come rilevabile anche in data odierna sulla cronaca nazionale, sono di difficile reperimento sia in Italia che all'estero, addirittura anche per la Protezione Civile nazionale;
- che le mascherine offerte dalla ditta OLICOR SRL, sono mascherine chirurgiche provviste di certificazione CE: EN 149:2001 + A1:2009;

CONSIDERATO che il comune ha una modesta disponibilità di mascherine per il personale comunale in genere e per i volontari della Protezione Civile e ribadita la concreta difficoltà di reperimento del prodotto sia sul mercato nazionale che internazionale (tantomeno delle FFP2 ed FFP3), si ritiene di dover procedere con urgenza all'acquisto delle mascherine chirurgiche in relazione;

VISTO l'art. 23 commi 14 e 15 del d.lgs. n. 50/2016 e considerato che l'importo dell'affidamento risulta essere al di sotto della soglia di € 40.000,00, il progetto per l'intervento in esame si sostanzia direttamente nella presente determinazione;

CONSIDERATO che l'importo dell'affidamento è inferiore a euro 40.000,00 e che pertanto è possibile procedere attraverso la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016;

VISTE le Linee guida n. 4 di attuazione del d.lgs. n. 50/2016 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal consiglio dell'Autorità con delibera 1097 del 26 ottobre 2016;

RITENUTO, ai sensi dell'art. 51 d.lgs. n. 50/2016, che nell'appalto in esame non sia possibile la suddivisione in lotti funzionali vista l'esiguità della spesa;

VISTO l'art. 1, comma 449, della l. n. 296/2006, che dà la facoltà, agli enti locali, di utilizzare le convenzioni quadro di cui all'art. 26 l. n. 448/1999;

VISTO che, ai sensi del comma 449 della l. n. 296/2006, le amministrazioni pubbliche, qualora non ricorrano alle suddette convenzioni, sono però obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo e qualità per l'acquisto di beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni;

PRESO ATTO che ricorre l'obbligo di utilizzare una convenzione di cui all'art. 26 l. n. 448/1999, nei seguenti casi:

- a) categoria di beni o servizi individuate ai sensi dell'art. 9 comma 3 D.L. n. 66/2014, convertito in l. n. 89/2014;
- b) beni e servizi informatici, nei limiti dei beni e servizi disponibili e salvo possibilità di acquisto da altri o altri soggetti aggregatori, ai sensi dell'art. 1 comma 512 l. n. 208/2015;
- c) seguenti categoria merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, ai sensi dell'art. 1, comma 7 D.L. n. 95/2012;



DATO ATTO che non rientrando la presente fattispecie in nessuna delle condizioni per cui sia obbligatorio il ricorso alle convenzioni di cui all'art. 1 comma 449, l. n. 296/006, sono rispettati, per quanto compatibili, i parametri di prezzo/qualità di cui alle suddette convenzioni;

VISTO che l'Art. 1, comma 130 della Legge di Bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018 n. 145) ha modificato l'art.1, comma 450 della legge n. 296 del 2006 che ora prevede che le pubbliche amministrazioni, per acquisti di beni o servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro, e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

VISTO che per la fornitura oggetto della presente determinazione la **Ditta OLICOR SRL Società Uninomiale** – Via E. Mattei 27 - 62027 San Severino Marche (MC), - C.F. e P.Iva 01408050431, con preventivo assunto al prot. comunale n. 8917 del 14/03/2020 ha comunicato la disponibilità di 2.500 mascherine al seguente prezzo:

DESCRIZIONE	UNITA'	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
Con la presente, inviamo di seguito il preventivo per la fornitura di D.P.I. per la protezione delle vie respiratorie di tipo mascherine certificata CE per il Vs. personale dipendente. Cartone da 2.500 pz. Prezzo Euro 1,00 cad. + iva.	Pz.	2.500,00	1,00	2.500,00
Totale imponibile				2.500,00
IVA 22%				550,00
TOTALE SPESA				3.050,00

RITENUTO tale prezzo congruo ed adeguato, considerato che su tutto il territorio nazionale è difficile, se non impossibile, reperire il prodotto oggetto della presente determinazione;

DATO ATTO che la ditta di cui trattasi fornirà all'Ente le indicazioni riguardanti il conto dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche;

VISTO che l'operatore economico selezionato non rientra in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 d.lgs. n. 50/2016;

VERIFICATI i requisiti di idoneità tecnico-economica e di capacità professionale;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) n° prot. INAIL_19539363 del 12/12/2019, con scadenza validità al 10/04/2020, dal quale risulta alla data odierna la regolarità contributiva della Ditta OLICOR SRL Società Uninomiale;

VISTO il principio di rotazione, ai sensi dell'art. 36, comma 1, d.lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO CHE per gli affidamenti ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), è consentito adottare un solo atto semplificato, in base anche alle indicazioni fornite dalle Linee Guida n. 4, di attuazione



del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

DATO ATTO CHE è comunque opportuno, per quanto compatibile con la natura stessa degli affidamenti diretti, indicare quanto previsto dall'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000:

In ordine al punto a):	FINE DA PERSEGUIRE:	Misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19
In ordine al punto b):	OGGETTO DEL CONTRATTO:	Fornitura mascherine chirurgiche di protezione per personale comunale e gruppo volontario locale di Protezione Civile
	FORMA DEL CONTRATTO:	Mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016.
	CLAUSOLE ESSENZIALI:	La fornitura dovrà essere eseguita secondo le esigenze dell'amministrazione.
In ordine al punto c):	CRITERIO DI SELEZIONE:	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016

ACCERTATO che ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTO che ai fini della tracciabilità finanziaria è stato acquisito il CIG: **Z202C7478E**;

RITENUTO, per quanto sopra premesso, di:

- Affidare la fornitura oggetto della presente determinazione, alla **Ditta OLICOR SRL Società Uninomiale** – Via E. Mattei 27 - 62027 San Severino Marche (MC), - C.F. e P.Iva 01408050431;
- Impegnare la somma complessiva di € **3.050,00**, IVA al 22% compresa, ai seguenti capitoli del corrente Bilancio provvisorio anno 2020;

CAP.	ART.	SERVIZIO - FORNITURA	IMPEGNO IVA Comp.
335	00	Sicurezza sui luoghi di lavoro – Acquisto beni di consumo	1.500,00
1044	01	Reimp. Contributi Protezione Civile - consumi	1.550,00



<i>Totale affidamento</i>	€ 3.050,00
---------------------------	-------------------

RICHIAMATO il Decreto sindacale n. 2 dell'11 marzo 2020 avente per oggetto l'attivazione del COC comunale anche per l'emergenza COVID19 e l'assegnazione al sottoscritto della funzione f.5 – Servizi essenziali e attività scolastica;

RICHIAMATO il provvedimento sindacale n. 7 del 21/05/2019, relativo al conferimento dell'incarico di Responsabile dell'Area Manutenzioni e Servizi esterni;

VISTO il PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) provvisorio per la gestione dell'esercizio finanziario 2020;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio;

DETERMINA

1. DI STABILIRE che la premessa costituisce parte sostanziale ed integrante del presente atto.
2. DI AFFIDARE, per mezzo di procedura di affidamento diretto e per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 50/2016, le forniture:

Nome affidatario	Ditta OLICOR SRL Società Uninomiale
PI e/o CF	01408050431
Sede	Via E. Mattei 27 - 62027 San Severino Marche (MC)
Tipologia servizio/lavoro/fornitura	Fornitura mascherine chirurgiche certificate CE: EN 149:2001 + A1:2009
Clausole essenziali	La fornitura dovrà essere eseguita secondo le esigenze dell'amministrazione comunale
Strumento di acquisto	Affidamento diretto
Importo totale affidamento	€ 3.050,00 (IVA inclusa)
CIG	Z202C7478E

3. DI IMPEGNARE, per la fornitura di cui al punto precedente la somma complessiva di € 3.050,00, ai seguenti capitoli del corrente Bilancio provvisorio anno 2020:

CAP.	ART.	SERVIZIO - FORNITURA	IMPEGNO IVA Comp.
335	00	Sicurezza sui luoghi di lavoro – Acquisto beni di consumo	1.500,00
1044	01	Reimp. Contributi Protezione Civile - consumi	1.550,00
<i>Totale affidamento</i>			€ 3.050,00



4. DI DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, N. 102 e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal d.lgs. n. 126/2014) che recita “Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi”;
5. DI DARE ATTO che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'Art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L, è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Responsabile dell'Area, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza della relativa azione amministrativa;
6. DI DARE ATTO che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'Art. 147-bis, comma 1, 2° periodo del d.lgs. n. 267/2000, è espresso dal Responsabile del servizio finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
7. DI DARE ATTO che la spesa conseguente all'impegno assunto con il presente provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del d.lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell' esercizio 2020;
8. DI LIQUIDARE la spesa, sulla base delle fatture che perverranno e che saranno debitamente controllate e vistate da parte dell'Ufficio tecnico competente, con le modalità di cui all'art. 51 del Regolamento Comunale di contabilità;
9. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 33/2013;
10. DI PROVVEDERE, ai sensi dell'art.37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., alla pubblicazione della presente determinazione nella sezione specifica del sito internet del Comune.

San Severino Marche, li
18/03/2020

Il Responsabile

BOLDRINI MASSIMO / ArubaPEC S.p.A.